

TITOLO 1: AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI	2
ART.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART.2 – SOGGETTI COMPETENTI	2
<i>OBBLIGHI DEI SOGGETTI COMPETENTI</i>	2
<i>SOGGETTI DI RIFERIMENTO</i>	3
TITOLO II: GESTIONE RETICOLO IDRICO	4
ART.3 – FASCE DI RISPETTO.....	4
ART.4 – ATTIVITA' SOGGETTE A NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONI O PERMESSI, ATTIVITA' VIETATE, OBBLIGHI E TOMBINATURE	5
ART.5 – SCARICHI IDRICI	11
ART.6 – RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	12
ART.7 – AUTORIZZAZIONE PAESISTICA.....	12
ART.8 – PROCEDURE PER CONCESSIONI DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO.....	12
ART.9 – CANONI DI POLIZIA IDRAULICA.....	13
TITOLO III: PROCEDURE ED ADEMPIMENTI	14
ART.10 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	14
ART.11 – DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA	14
ART.12 - ITER AUTORIZZATIVO	15
ART.13 - AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE	16
ART.14 – PRONTO INTERVENTO.....	16
TITOLO IV: REGIME TARIFFARIO E SANZIONI	17
ART.15 – RISCOSSIONE DEI CANONI	17
ART.16 - REVOCA AUTORIZZAZIONE.....	17
NORME FINALI	18
ART.17 – NORME TRANSITORIE	18
ART.18 – DISPOSIZIONI FINALI	19

Titolo 1: Ambito di applicazione e Soggetti

ART.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica al Reticolo Idrico Minore comunale ed alle relative aree di rispetto.

ART.2 – SOGGETTI COMPETENTI

Coloro che, sia singolarmente che in forma associata, possono vantare diritti di utilizzo delle superfici del corso d'acqua che scorrono nel Reticolo Idrografico Comunale e nei relativi alvei, sono definiti "Soggetti competenti".

Se i Soggetti competenti sono costituiti in forma associata, ai sensi del Codice Civile, essi sono rappresentati, ai fini del presente Regolamento, dal proprio rappresentante legale pro-tempore.

Qualora più persone fisiche, pur utilizzando in comunione uno stesso corpo d'acqua o uno stesso sistema di canalizzazioni – come spesso si verifica per gli usi irriguo e di colo – non siano associati in una delle forme previste dal Codice Civile o in comunioni dotate di atto scritto, anche in scrittura privata, dovranno provvedere a nominare un proprio unico referente che il Comune considererà come Soggetto competente, fermo restando la titolarità delle responsabilità e degli oneri in capo a ciascun utilizzatore del corpo d'acqua e del canale, quest'ultimo considerato, pro quota, parte di un unico Soggetto competente. Quanto posto in obbligo, nel presente Regolamento, al Soggetto competente, sarà, in questo caso, posto in obbligo a ciascun utilizzatore delle superfici del corso d'acqua e dei canali, che dovranno sottoscrivere ogni documento ed adempiere ad ogni obbligo, ferma restando la facoltà del Comune di applicare, nell'ambito della legge, ad ognuno i possibili atti sanzionatori.

OBBLIGHI DEI SOGGETTI COMPETENTI

Tutti i Soggetti competenti hanno l'obbligo, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, di comunicare al Comune, quale autorità locale di Governo del Territorio, le seguenti informazioni, anche contenute in un'unica relazione tecnica:

- canali o rete idrografica di competenza, corredata di planimetria, su Carta Tecnica regionale in scala 1:10000, ove sono indicati tutti i canali principali e secondari (nel caso irriguo, sino alle adacquatrici aziendali), completi di toponomastica ufficiale e usualmente utilizzata in ogni singolo luogo;
- titolarità dei canali e della rete, con gli estremi del titolare, se singolo, o del rappresentante legale della persona giuridica;

- scopo dell'utilizzo delle acque, loro provenienza e recapito finale, da indicare anche nella planimetria di cui al precedente punto;
- titolo all'utilizzo delle acque, ovvero origine delle acque se fornite da soggetto terzo, anche se in un punto al di fuori del territorio comunale;
- quantificazione delle acque utilizzate e delle acque scaricate, con indicazione del percorso sino al loro ritorno nella disponibilità del demanio idrico;
- modalità di esercizio dell'uso, della gestione dei canali e della rete, in caso di uso irriguo del comprensorio servito, in caso di rete colante del bacino colato e del recapito finale;
- organizzazione della gestione, con indicazione del personale addetto e di quello mediamente operante sul territorio comunale;
- macchine operatrici utilizzate, in proprietà, e loro localizzazione per le operazioni di manutenzione.

SOGGETTI DI RIFERIMENTO

Tutti i Soggetti competenti hanno l'obbligo di comunicare al Comune i nominativi delle seguenti figure, definite "Soggetti di riferimento":

- responsabile tecnico, ove presente, del Soggetto competente;
- responsabile tecnico della gestione delle strutture, opere e canalizzazioni finalizzate all'uso delle acque;
- responsabile, in loco, delle attività di sorveglianza e di regolazione dei flussi dell'acqua utilizzata;
- numero e tipologia delle macchine operatrici disponibili e loro collocazione rispetto al territorio comunale;
- eventuale organizzazione di servizi di turnazione e/o reperibilità del personale addetto alla regolazione;
- eventuale monitoraggio, accessibile dall'esterno attraverso le normali linee di telecomunicazione, del sistema di controllo dei flussi.

Relativamente ai Soggetti di riferimento il Soggetto competente comunicherà altresì i recapiti telefonici e domiciliari con indicazione della priorità di chiamata per eventuali stati di emergenza, ivi comprese le eventuali periodiche turnazioni con altro personale, anche appartenente ad azienda fornitrice di servizi per il Soggetto competente stesso.

TITOLO II: Gestione reticolo idrico

ART.3 – FASCE DI RISPETTO

3.1

Le fasce di rispetto sono zone assoggettate a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici.

3.2

Le fasce di rispetto sono individuate tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessita di consentire l'accessibilità al corso d'acqua per la sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.


Le distanze dai corsi d'acqua calcolate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato dalla sommità della sponda incisa.

Le aree coinvolte possono essere suddivise in:

Fascia F1 = AREA DI TUTELA ASSOLUTA (4 metri), a partire dal ciglio di sponda intesa quale scarpata morfologica stabile o dal piede esterno dell'argine;

Fascia F2 = AREA DI MANUTENZIONE e di PRONTO INTERVENTO (4 metri), necessaria per la movimentazione dei mezzi (ad esempio trattori, ruspe) per le attività di manutenzione e di pronto intervento sull'alveo dei corsi d'acqua;

Fascia F3 = AREA DI COLLEGAMENTO (2 metri), garantisce un margine di sicurezza tra la fascia e le opere antropiche.



3.3

Sono vietate le nuove costruzioni, i movimenti di terra nella fascia non inferiore a 10 m dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua.

3.4 Rogge tombinate

Per i tratti di roggia presenti nelle aree urbanizzate che nel tempo sono state tombinate vengono attribuite delle fasce di rispetto sull'opera idraulica pari a 10 metri.

In caso di interventi urbanistici che interesseranno le parti tombinate, si dovrà valutare in via prioritaria la possibilità di un ripristino a giorno della roggia, che sarà soggetta alla normativa vigente.

Il mantenimento della tombinatura dovrà essere valutato attraverso uno specifico studio idraulico ed idrogeologico che verifichi la possibilità dell'opera e le motivazioni igienico sanitarie.

3.5

Le costruzioni e le opere esistenti che risultassero a distanza inferiore a quelle previste ai punti 3.3 e 3.4 del presente regolamento, dovranno, giunte al loro deperimento, conseguente al quale è necessario intervenire con parziale o totale demolizione, attenersi alle norme sopra stabilite.

Il PGT definirà con normativa specifica le modalità di intervento sulle costruzioni e le opere esistenti.

ART.4 – ATTIVITA' SOGGETTE A NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONI O PERMESSI, ATTIVITA' VIETATE, OBBLIGHI E TOMBINATURE

ATTIVITÀ CON SEMPLICE NULLA OSTA

Le attività consentite, soggette a semplice nulla osta, sono quelle che utilizzano la zona di argine pubblico per la viabilità pubblica o privata e per le difese radenti a protezione della proprietà privata

È necessario verificare che non siano introdotte alterazioni al regime dell'alveo (art.59 RD 523/04).

ATTIVITÀ SOGGETTE A SPECIFICO PERMESSO O AUTORIZZAZIONE

Sono le attività previste negli art. 97-98 del Rd 523/04.

Nell'Art. 97 del Rd 523/04 sono elencate le opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte. Si riportano di seguito le opere e gli atti assoggettati al suddetto articolo:

- la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie
- le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gli interessi pubblici o privati esserne lesi;

Nell'Art. 98 del Rd 523/04 si regolano le opere che non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte. Si riportano di seguito le opere e gli atti assoggettati al suddetto articolo:

- le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti ;

- la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti;

INTERVENTI EDIFICATORI:

Qualsiasi tipo di intervento edificatorio che possa influire sia direttamente che indirettamente sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico deve essere supportato da apposita relazione idrogeologico-idraulica.

ATTIVITÀ VIETATE E OBBLIGHI

Le attività vietate sono quelle previste nell'art.96 RD 523/04

È fatto **divieto assoluto**, nelle **superfici del Reticolo Idrico Minore** (si intendono "superfici" appartenenti al Pubblico Demanio Idrico, le superfici che risultano a quote inferiori rispetto alla quota della altezza della piena ordinaria; l'altezza di piena ordinaria è rappresentata dalla quota media annua raggiunta dalle acque del corpo d'acqua considerato), in aggiunta ai divieti operanti su tutto il territorio comunale in base all'intera normativa urbanistica e di tutela dell'Ambiente e del Paesaggio:

- 1) realizzare opere ed attività in assenza della prescritta autorizzazione di Polizia Idraulica
- 2) modificare ogni carattere o situazione di fatto delle opere e delle attività oggetto delle autorizzazioni di Polizia Idraulica, senza preventiva autorizzazione di variante
- 3) realizzare opere, di qualunque natura, che possano precludere o ridurre il normale deflusso delle acque negli elementi del Reticolo Idrico Minore, secondo la portata massima in essi convogliabile da eventi naturali e azioni antropiche;
- 4) realizzare, in ogni caso, coperture continue degli alvei (cosiddette tombature);
- 5) convogliare, nel Reticolo Idrico Minore, anche temporaneamente, acque ad esso non ordinariamente dirette e le autorizzazioni allo scarico;
- 6) realizzare, nell'alveo 'attivo':
 - 1 - piantagioni di qualunque natura;
 - 2 - strutture ed ostacoli di qualunque natura, sia fissi che mobili
 - 3 - l'abbruciamento di ceppaie e lo sradicamento degli alberi allignati sulle sponde;
 - 4 - realizzare pescaie e qualsivoglia opera o artificio, per l'esercizio della pesca, che alterino il corso naturale delle acque;
 - 5 - condurre bestiame al pascolo o mantenerlo in stabulazione.

È fatto **divieto assoluto, all'interno delle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore** e nei confronti dei titolari di diritti reali sulle stesse, in aggiunta ai divieti operanti su tutto il territorio comunale in base all'intera normativa urbanistica e di tutela dell'Ambiente e del Paesaggio:

- 1) realizzare, per una larghezza di metri quattro a partire dal limite del Reticolo Idrico Minore, opere fisse che impediscano i normali accesso e transito di mezzi, personale e materiali ai fini di non creare impedimento alla manutenzione ogni elemento del Reticolo Idrico Minore;
- 2) mantenere, per la medesima suddetta larghezza di metri quattro, piantumazioni o colture d'ogni specie e sorta;
- 3) realizzare, per l'intera larghezza di ciascuna fascia di rispetto, opere fisse che impediscano l'accesso e la percorribilità longitudinale nella stessa fascia di rispetto;
- 4) asportare e apportare, da e nell'intera larghezza di ciascuna fascia di rispetto, terreno e/o materiale inerte, modificando altimetrie e dimensioni delle fasce di rispetto in ordine ai margini che le definiscono sul terreno;
- 5) alterare, nell'intera larghezza di ciascuna fascia di rispetto, la natura dell'originale piano campagna;

È fatto **obbligo, all'interno delle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore** e nei confronti di titolari di diritti reali sulle stesse, in aggiunta ai divieti operanti su tutto il territorio comunale in base all'intera normativa urbanistica e di tutela dell'Ambiente e del Paesaggio:

- 1) di rimuovere, su richiesta scritta o, da parte del Comune quale autorità di Polizia Idraulica, ogni cosa mobile o fissa presente nell'intera fascia di rispetto o per la larghezza indicata nel caso, anche se il soggetto, al quale la richiesta è riferita, ne disconosca la proprietà. La rimozione dovrà avvenire nei tempi indicati ed a cure e spese del medesimo soggetto; diversamente il Comune, previa diffida o – in caso di somma urgenza – senza indugio, procederà d'ufficio con rivalsa di tutte le spese sostenute;
- 2) di rimuovere, su richiesta scritta o, da parte del Comune quale autorità di Polizia Idraulica, ogni essenza arborea o arbustiva, coltura o cosa mobile o fissa presenti nella parte della fascia di rispetto eccedente il limite posto a quattro metri dal confine del Reticolo Idrico Minore. La rimozione dovrà avvenire nei tempi indicati ed a cure e spese del soggetto al quale la richiesta è stata rivolta; diversamente il Comune, previa diffida o – in caso di somma urgenza – senza indugio, procederà d'ufficio con rivalsa di tutte le spese sostenute;
- 3) di informare il Comune, quale autorità di Polizia Idraulica, di ogni situazione, evento, stato di fatto, osservabili nella fascia di rispetto che possa essere motivo di pregiudizio per la

disponibilità e stabilità dell'area stessa e per la sicurezza idraulica e fisica dell'elemento del Reticolo Idrico Minore.

Nella parte di **territorio, le cui acque superficiali afferiscano al Reticolo Idrico Minore**, è fatto **divieto** di realizzare qualunque struttura e modifica territoriale, senza specifico espresso parere vincolante del Comune – quale autorità di Polizia Idraulica, le quali, alterando l'attuale schema dei flussi superficiali, arrechino maggiori portate, sia permanenti che saltuarie, al Reticolo Idrico Minore.

Ogni progetto realizzato in dette aree dovrà recare, anche nel caso di silenzio-assenso a seguito di Denuncia di Inizio Attività, la certificazione, in forma di autodichiarazione a firma autentica a termini di legge, che attesti l'inesistenza di tali interferenze.

In caso contrario, il progetto dell'opera dovrà essere corredato di un relazione idraulica/idrologica che attesti la compatibilità delle modifiche ai flussi con la situazione nella quale si trova, in quel tempo, la parte del Reticolo Idrico Minore interessata. Il progetto, pertanto, una volta condotta positivamente la necessaria istruttoria otterrà, ricorrendo il caso, il parere favorevole vincolante, con eventuali prescrizioni, del Comune quale autorità di Polizia Idraulica.

TOMBINATURA

E' vietata la copertura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. 152/99, a meno che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

ATTRAVESAMENTI

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiori a m.6 dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/1999).

Per i manufatti di dimensioni inferiori, il progetto dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica che attesti il loro dimensionamento secondo il tempo di ritorno della piena di riferimento e un franco minimo di m.0,50.

La progettazione dovrà comunque attestare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;

- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione; in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITÀ D'USO DELLE SUPERFICI

Qualora le superfici del Reticolo Idrico Minore, non occupate dalle acque, neppure temporaneamente oppure, in caso di alvei naturali, poste oltre il limite della quota di Piena Ordinaria, siano oggetto interesse per condurre su di esse un uso legittimo, l'interessato deve richiedere specifica autorizzazione di Polizia Idraulica, che dovrà contenere:

- 1) estremi, di rito, del richiedente, aspirante all'uso, o, in caso di persona giuridica, del legale rappresentante;
- 2) documento di costituzione o certificazione pubblica, se del caso, della persona giuridica;
- 3) relazione esplicativa delle attività che si intendono svolgere sulle aree;
- 4) planimetrie: su Carta Tecnica Regionale 1:10000 e su carta catastale 1:2000 sulle quali siano indicate le aree interessate all'istanza;
- 5) relazione di calcolo del canone annuo di Polizia Idraulica da corrispondere, secondo gli importi regionali, in proporzione all'area di cui al precedente punto 4) ed alla natura dell'uso;
- 6) l'attestato di avvenuto versamento delle spese di istruttoria, secondo il relativo Regolamento comunale.

Nessuna superficie, appartenente al Reticolo Idrico Minore e mai coperta, neppure temporaneamente dalle acque, potrà essere utilizzata senza la prescritta autorizzazione.

L'autorizzazione di Polizia Idraulica all'uso di dette aree, limitatamente alle superfici del Reticolo Idrico Minore, è rilasciata dal Comune previa sottoscrizione di apposito disciplinare e previo pagamento di un canone annuo quantificato nella misura del 10 % del canone regionale valevole ogni anno.

SDEMANIALIZZAZIONE

Le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione, regolata ai sensi del Dgr 20212/2005.

ART.5 – SCARICHI IDRICI

Il Comune autorizza le strutture di scarico idrico per gli aspetti di tipo idraulico quantitativo delle acque recapitate.

L'autorizzazione deve rispondere a quanto previsto dalle Norme d'Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (art 12) e la successiva direttiva.

Il richiedente, attraverso uno studio idraulico, deve verificare:

- le portate da smaltire a mezzo delle reti di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche;
- l'ubicazione dei punti di scarico nei corpi idrici ricettori;
- la compatibilità dello scarico nello stesso corpo idrico ricettore.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati dal DGR 7/7868 sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innesco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Chiunque, all'interno del Reticolo Idrico Minore, e nell'ambito delle fasce di rispetto, intenda realizzare scarichi di acqua, a qualunque titolo, deve rivolgere istanza al Comune per l'autorizzazione di Polizia Idraulica.

- 1) gli estremi di rito, del titolare dello scarico;
- 2) documentazione tecnica che descriva lo scarico ed il suo posizionamento nel territorio, l'origine delle acque scaricate, gli eventuali presidi depurativi, la qualità delle acque scaricate, la necessita di procedere allo scarico nel punto prescelto nonché le possibile alternative escluse;
- 3) copia dell'atto di autorizzazione allo scarico o dell'istanza di autorizzazione, qualora prescritta dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque o, non ricorrendo tale prescrizione di legge, autodichiarazione del titolare dello scarico, con firma autenticata a norma di legge, che lo scarico non rientra nelle fattispecie soggette alla suddetta autorizzazione;

- 4) relazione idraulica/idrologica che descriva i regimi delle acque indotti dallo scarico e che ne dimostri la compatibilità con il corpo d'acqua ricettore, elemento del Reticolo Idrico Minore, e del sistema idrografico allo stesso connesso;
- 5) estremi delle persone fisiche responsabili della gestione delle acque scaricate e dei presidi depurativi, ove esistenti; nonché delle persone fisiche, o dei riferimenti di reperibilità.

Nessuna attività, di realizzazione e di esercizio dello scarico potrà essere svolta in ogni elemento del Reticolo Idrico Minore, senza la preventiva autorizzazione di Polizia Idraulica, fatto salvo quanto disposto dalle 'Norme Transitorie'.

L'esercizio dello scarico non potrà comunque iniziare senza la preventiva autorizzazione in forza della normativa di tutela delle acque, qualora prescritta, che dovrà, una volta ottenuta, essere inviata in copia al Comune prima di detta attivazione.

L'autorizzazione di Polizia Idraulica alla realizzazione ed all'esercizio dello scarico, nell'ambito di un elemento del Reticolo Idrico Minore, è rilasciata dal Comune e comporta il pagamento del canone di Polizia Idraulica, quantificato, anno per anno, dalla Regione Lombardia.

ART.6 – RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85.

ART.7 – AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativi, regolato dalla dgr 2121/2006.

ART.8 – PROCEDURE PER CONCESSIONI DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

Il Comune, in caso di necessita di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie dei Demani. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla osta idraulico.

Ai sensi del comma 4 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione (c4, DLgs 11 maggio 1999, n.152)

ART.9 – CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Il Comune applicherà annualmente per le strutture di attraversamento, di viabilità superficiale e sotterranea, per gli scarichi in acqua e per le occupazioni di aree demaniali, i canoni regionali di Polizia Idraulica previsti dall'Allegato C del DGR 7/13950 alle attività autorizzate.

TITOLO III: Procedure ed adempimenti

ART.10 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

L'Operatore che intende effettuare:

- la realizzazione di nuove opere ed infrastrutture idrauliche;
- la manutenzione su opere ed infrastrutture idrauliche esistenti non di sua concessione,

dovrà richiedere l'autorizzazione.

Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o ente richiedente, completa di indicazione della ragione sociale, della sede, del codice fiscale della Società, allegando il relativo progetto con la documentazione tecnica sull'intervento, le garanzie fidejussorie ed una polizza assicurativa per la copertura di responsabilità per danni a terzi.

Nella domanda il rappresentante della società o ente richiedente dovrà espressamente dichiarare di essere a conoscenza e di accettare integralmente i contenuti di cui alla presente Normativa e che la richiesta di autorizzazione è presentata in conformità a detti contenuti.

La domanda è finalizzata ad ottenere dal Comune la relativa autorizzazione all'intervento sul suolo e sottosuolo demaniale e nelle infrastrutture idrauliche.

ART.11 – DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA

Il richiedente dovrà allegare la seguente documentazione tecnica, in formato cartaceo ed elettronico, a supporto della richiesta di autorizzazione per interventi riguardanti:

- a) la realizzazione di nuove opere ed infrastrutture;
- b) la manutenzione su opere ed infrastrutture idrauliche esistenti non di sua concessione.

La documentazione tecnica dovrà contenere la:

Relazione di progetto comprensiva dei dati costruttivi, tecnologici ed i costi dell'intervento con elaborati grafici riferiti all'intero tracciato ed a ciascuna eventuale tratta elementare dell'intervento in oggetto.

Essa dovrà riportare :

-planimetria generale a livello comunale (scala 1:10.000) con indicazione dei tratti di nuova installazione o di manutenzione effettuati;

-elaborati di progetto (scala 1:1000 - 1:500) dell'intero tracciato da eseguire e di ciascuna tratta elementare con le modalità d'intervento su base GIS;

-sezioni trasversali e longitudinali quotate dei tratti di percorso interessati in scala 1:1000 - 1: 500;

-particolari costruttivi dei manufatti e delle apparecchiature in scala 1:20 o superiori;

-Indagini di campagna (geofisiche, geotecniche, idrogeologiche) con i risultati ottenuti;

-Documentazione fotografica a terra ed aerea.

Il progetto deve essere firmato da uno o più tecnici abilitati ed iscritti al relativo Albo professionale.

ART.12 - ITER AUTORIZZATIVO

1. L'Ufficio, ricevuti dal protocollo comunale l'istanza di autorizzazione e la documentazione tecnica:

a) istruisce la pratica;

b) verifica la conformità della richiesta rispetto agli indirizzi di Programmazione triennale ed annuale, approvati in sede di riunioni di coordinamento;

c) valuta la congruità del progetto con le disposizioni tecniche vigenti.

2. L'Ufficio comunica formalmente al richiedente l'avvio dell'istruttoria della domanda allegando eventuali richieste di integrazioni e/o di modifiche.

3. L'Ufficio assume ogni utile informazione presso altri settori comunali, Enti, Aziende e Privati interessati a vario titolo agli interventi di cui si richiede l'autorizzazione.

4. Le informazioni sono volte a verificare le eventuali sovrapposizioni con altre attività

5. Conclusa questa fase l'Ufficio può effettuare una riunione con il Richiedente per una valutazione congiunta.

6. In caso di necessita, l'Ufficio può attivare la Conferenza dei Servizi.

7. Il periodo di convocazione e di svolgimento della Conferenza, interrompe i tempi di conclusione dell'iter autorizzativo.

8. L'istruttoria può concludersi con:

a) Il rigetto della domanda.

b) Il diniego va supportato da una relazione tecnico-amministrativa che specifichi le motivazioni del rigetto, o indichi le modifiche sostanziali che devono essere apportate alla richiesta.

c) Il rigetto della domanda va effettuato entro 30 gg lavorativi dall'inizio dell'istruttoria. Il richiedente può ripresentare la domanda corredata di un nuovo progetto che tenga conto dei rilievi dell'Ufficio.

9. L'autorizzazione del progetto deve elencare:

- a) le prescrizioni tecniche da seguire nell'esecuzione dei lavori;
- b) le procedure e le modalità di svolgimento dei lavori;
- c) il tipo di convenzione da sottoscrivere con le garanzie fidejussorie richieste.

10. L'iter autorizzativo va concluso dall'Ufficio entro 90 (novanta) giorni lavorativi dall'inizio dell'istruttoria, sempre che non siano stati interrotti i tempi, come precedentemente indicato.

11. L'Ufficio espleta l'istruttoria, provvede a stipulare la convenzione con il Richiedente, dopo di che rilascia l'autorizzazione.

ART.13 - AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE

1. L'Ufficio, nell'autorizzazione sulla base del progetto e dell'iter effettuato indicherà:

- a) l'ubicazione dell'intervento con riferimento alla toponomastica e gli elementi correlati (casisaldi, intersezioni stradali, numerazione civica, etc.);
- b) la tipologia dell'intervento con le prescrizioni e/o le raccomandazioni da osservare.

2. L'operatore, durante l'esecuzione dei lavori, se dovessero rinvenire canalizzazioni, impianti o manufatti che interferiscono anche solo parzialmente con le opere in corso, nonostante le indagini preliminari effettuate, sono obbligati a darne immediata comunicazione all'Ufficio. Ogni intervento aggiuntivo a quello previsto è a cura e spese dell'esecutore dei lavori.

3. Qualora in sede di esecuzione dei lavori dovesse risultare necessario apportare al Progetto Esecutivo, variazioni in corso d'opera che non alterino i dati fondamentali del Progetto, tali variazioni potranno essere eseguite.

4. L'operatore deve preventivamente concordare le variazioni con l'Ufficio Tecnico Comunale e trasmettere il progetto modificato per l'approvazione delle modifiche.

5. Tutte le modifiche apportate in corso d'opera dovranno essere consegnato su supporto elettronico riportando il "come costruito".

ART.14 – PRONTO INTERVENTO

14.1

I pronti interventi sul reticolo minore sono attuati dal Comune sulla base della dgr 3400/06.

Al verificarsi di una calamita naturale (alluvioni, piene, frane ed altre calamità naturali) i lavori di pronto intervento possono essere avviati in base a due procedure:

1. con verbale di somma urgenza;
2. con verbale d'urgenza.

In base all'evento calamitoso verificatosi il Comune informa la Sede Territoriale della Regione Lombardia (STER) che provvederà a inviare un tecnico per effettuare un sopralluogo.

14.2

Nel caso in cui i lavori delle opere di pronto intervento ricadano in aree di tutela ambientale, è necessario attivare una procedura che consenta di rendere compatibile l'esigenza di immediato inizio dei lavori a tutela della pubblica incolumità, con l'adozione delle possibili salvaguardie degli aspetti ambientali (punto 4, Allegato, d.g.r. n.7/7867).

Titolo IV: Regime tariffario e sanzioni

ART.15 – RISCOSSIONE DEI CANONI

Il Comune in applicazione del DGR 7/7868 e DGR n7/13950/03 procede alla riscossione dei canoni di polizia idraulica secondo quanto previsto dall'Allegato C.

ART.16 - REVOCA AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione potrà essere revocata, in presenza di:
 - a) reiterate violazioni dell'impresa esecutrice dei lavori delle condizioni previste nell'atto di autorizzazione;
 - b) violazioni delle norme di legge o dei regolamenti vigenti;
 - c) mancata manutenzione o uso improprio del diritto di occupazione del suolo o l'esercizio dello stesso in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti.
2. La revoca subentrerà dopo formale contestazione da parte del Comune ed inosservanza, da parte dell'operatore, dell'invito a rimuovere, nei termini assegnati, le cause contestate.

Norme finali

ART.17 – NORME TRANSITORIE

Nel caso in cui un elemento del Reticolo Idrico Minore sia già ricompreso negli Elenchi delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art1 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, anche se il Comune abbia già ricevuto le informazioni ed i fascicoli relativi alle autorizzazioni di Polizia Idraulica rilasciate dall'autorità precedentemente competente, le norme del presente articolo si applicano a tutto il Reticolo Idrico Minore.

Entro novanta giorni, a far tempo dall'esecutività dell'atto di approvazione del Reticolo Idrico Minore, quale strumento attuativo e variante allo strumento urbanistico comunale (Piano Regolatore Generale o, secondo la nuova l.r. 12/2005, Piano di Governo del Territorio), tutte le opere esistenti e gli usi condotti sulle aree del Reticolo Idrico Minore, ordinariamente oggetto di autorizzazione di Polizia Idraulica, saranno oggetto di denuncia, in carta semplice, da parte dei soggetti interessati, nella quale sarà comunicato al Comune:

- 1) estremi di rito del titolare dell'uso oppure, se esistente, copia dell'autorizzazione di Polizia Idraulica rilasciata dall'autorità precedentemente competente. In quest'ultimo caso i documenti di cui ai successivi punti non sono da prodursi ma devono essere sostituiti da un'autocertificazione di un tecnico competente, sottoscritta dallo stesso con firma autentica a norma di legge, che attesti l'inesistenza di variazioni di fatto intervenute rispetto all'autorizzazione rilasciata. Qualora tale autorizzazione fosse scaduta, restano al titolare della stessa gli obblighi di produzione di tutta la documentazione di séguito indicata;
- 2) estremi catastali delle eventuali strutture che gravano sulle superfici del Reticolo idrico Minore, corredati dei riferimenti di rito e fiscali dei soggetti che vantano, sulle strutture esistenti, diritti reali;
- 3) eventuale titolo legittimo all'uso condotto;
- 4) superficie occupata, in proiezione verticale, della struttura e/o superficie occupata dall'uso condotto.
- 5) dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che le strutture esistenti e gli usi condotti non pregiudicano la sicurezza idraulica della parte di Reticolo Idrico Minore interessata.

Il Comune provvederà ad adeguate forme di diffusione delle informazioni relative agli obblighi posti a carico dei soggetti sopra richiamati.

Il Comune, verificata la documentazione presentata, entro novanta giorni comunica l'iscrizione dei soggetti chiamati, se ricorre il caso, nei ruoli di contribuenza per il canone di Polizia Idraulica e, in caso di silenzio entro i successivi trenta giorni, procede all'emissione della prima cartella, senza riscuotere alcun canone arretrato.

Il primo versamento del canone terrà luogo all'autorizzazione esplicita di Polizia Idraulica, per un tempo stabilito dal Comune stesso, non inferiore a tre anni né superiore a cinque. Sei mesi prima dello scadere di tale periodo, il soggetto interessato presenterà istanza di autorizzazione a sanatoria nelle forme e nei modi previsti dal presente Regolamento laddove riferito al regime autorizzatorio per nuove opere.

Entro centoventi giorni, a far tempo stessa data indicata nel precedente secondo comma di questo articolo, tutti i divieti di cui ai precedenti articoli 7 e 8 diverranno efficaci e pertanto tutti i soggetti interessati, entro il termine medesimo, dovranno provvedere a rimuovere od eliminare tutte le situazioni di fatto non conciliabili con la disciplina di Polizia Idraulica qui stabilita.

Qualora durante la normale attività di vigilanza in materia di Polizia Idraulica o nell'istruttoria di ogni procedimento il Comune fosse conscio dell'esistenza, all'interno del Reticolo idrico Minore, di fattispecie riconducibili a strutture e/o attività soggette, in via ordinaria, a preventiva autorizzazione di Polizia Idraulica, e non già oggetto di autodenuncia ai sensi di quanto stabilito nei periodi precedenti di questo stesso articolo, si procederà all'accertamento della trasgressione, all'irrogazione della sanzione, all'eventuale procedimento di demolizione/rimozione, anche ricorresse quest'ultima condizione, all'escussione dei canoni relativi al quinquennio precedente.

Non ricorresse la necessità della demolizione, il soggetto titolare delle strutture e delle attività, sarà obbligato a presentare istanza di autorizzazione in sanatoria, entro sessanta giorni, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento laddove riferito al regime autorizzatorio per nuove opere.

Quanto specificato negli ultimi precedenti due commi si applica anche nel caso di accertata titolarità di autorizzazione di Polizia Idraulica, rilasciata dall'autorità precedentemente competente, scaduta per trascorso termine temporale di validità.

ART.18 – DISPOSIZIONI FINALI

In attesa che il presente documento ed i suoi allegati cartografici siano oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico generale vigente, si applicano le disposizioni di cui al r.d. 523/1904.

Salvo quanto disposto dall'art. 17 ed in attesa della variante allo strumento urbanistico le nuove opere potranno essere autorizzate, applicano le disposizioni di cui al r.d. 523/1904 e comunque seguendo l'iter di cui all'art. 11.